

CONCESSIONE AMMINISTRATIVA
IMMOBILE “ANTIQUARIUM DI PYRGI”

D.G.R. n. 815/2019 e n. 8/2021

(ex artt. 524, comma 3, e 528, comma 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, C.F. 80143490581, nella persona del Direttore della Direzione Regionale “Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio” Dott. Marco Marafini, munito dei poteri conferitigli con deliberazione di Giunta regionale 07 maggio 2018 n. 209, modificata dalla deliberazione del 5 giugno 2018, n. 273, ed ai sensi del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e degli articoli 2 e 4 del regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 e ss.mm.ii., domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, in seguito denominata “Regione”, “Concedente” o “Amministrazione concedente”

E

Il MIBACT, rappresentato dalla *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale*, nella persona del Soprintendente Arch. Margherita Eichberg, domiciliato per la carica in via Cavalletti n. 2 - C.A.P. 00186 - Roma in seguito denominata “Soprintendenza”, “Concessionario” o “Amministrazione concessionaria”

Congiuntamente denominate “*le Parti*”.

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio è proprietaria, nel Comune di Santa Marinella, di un vasto compendio immobiliare costituito dal Castello di S. Severa, dalla Torre Saracena e dall’annesso Borgo medievale che formano un complesso monumentale di straordinaria importanza storica e archeologica unico nel suo genere, sorto a partire dall’alto medioevo sui resti della città etrusca e romana di Pyrgi;
- all’interno del suddetto compendio si annovera anche l’immobile ubicato nell’area antistante l’ingresso del Castello ed adiacente l’area archeologica di Pyrgi che storicamente ospita il museo denominato “Antiquarium”, gestito dal Mibact, il quale conserva gli importanti materiali rinvenuti in oltre quarant’anni di scavo nell’area sacra di Pyrgi, nonché un’ampia documentazione grafica e fotografica;
- il Castello, in ragione delle notevoli potenzialità di promozione culturale, è tutelato ai sensi degli artt. 10 e 12 del citato D. lgs 42/2004 nonché dei D.M. 07 aprile 1953 (vincolo archeologico diretto) e 22 ottobre 1999 (bene paesaggistico di notevole interesse);
- con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2016, n. 619, è stato approvato il documento denominato “Indirizzi ed obiettivi strategici per la valorizzazione del Castello di S. Severa”, contenente uno specifico programma di valorizzazione del Castello stesso e del relativo sistema museale, per la realizzazione del quale è stata stanziata la somma di euro 2,5 mln di euro, affidandone l’implementazione a LAZIOCREA S.p.A., quale società *in house* della Regione, per un periodo di sei anni;

- per effetto della stipula del relativo Contratto di servizio, avvenuta in data 13 gennaio 2017, LAZIOcrea ha avviato le attività di valorizzazione del Castello che, ad oggi, rappresenta un polo culturale di riferimento dell'intero territorio regionale e un attrattore di vasta scala a livello turistico;
- con successiva deliberazione 09 luglio 2019, n. 451, è stato approvato un nuovo documento d'indirizzo strategico per la valorizzazione e gestione congiunta e sinergica del sistema territoriale costituito dal Complesso Monumentale Castello di Santa Severa e dagli adiacenti Monumento Naturale Pyrgi e Riserva Regionale Naturale Macchiatonda;
- l'art. 4, comma 1, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, ha previsto che la Regione possa promuovere la sottoscrizione di uno o più protocolli d'intesa, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, per avviare specifiche azioni territoriali per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà;
- l'art. 8, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, ha stabilito che “Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, per favorire la realizzazione di un progetto di gestione che ne assicuri la corretta conservazione, l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione nonché la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, previo avviso pubblico, i beni mobili ed immobili regionali, degli enti pubblici dipendenti, delle agenzie e delle aziende della Regione d'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico in comodato d'uso gratuito allo Stato e agli enti pubblici territoriali nonché agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed a enti del terzo settore. La concessione ha una durata massima non eccedente i cinquanta anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cure e spese, previa autorizzazione dell'ente proprietario dell'immobile, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dei beni.”;
- con la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2019, n. 815 è stato approvato un Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Area metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., per rinnovare e integrare la collaborazione già avviata nel progetto di valorizzazione del Complesso Monumentale del Castello di S. Severa definendo e attuando congiuntamente le migliori modalità di fruizione di quella parte del Compendio denominata “Manica Lunga” e creando un unico circuito di visita con l'“Antiquarium” e i templi monumentali di Pyrgi;
- il suddetto Protocollo è stato firmato dalle Parti in data 16 dicembre 2019;
- la medesima dgr n. 815/ 2019 ha quindi autorizzato la competente Direzione regionale in materia di demanio e patrimonio ad avviare apposita procedura per concedere per cinquanta anni ed a titolo gratuito alla suddetta Soprintendenza, ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, l'immobile denominato “Antiquarium”, sito nell'area antistante il Castello al fine di allestire un deposito dei beni archeologici, con annessa sala di catalogazione e studio, nonché un centro visita dedicato all'area archeologica di Pyrgi;

- in data 07 febbraio 2020 è stato pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale della Regione Lazio, così come previsto dal citato art. 8, comma 4, l.r. 13/2018, l'Avviso pubblico per la ricerca di eventuali ulteriori manifestazioni d'interesse per l'utilizzo del suddetto Antiquarium da parte di altri soggetti pubblici alla scadenza del quale non sono pervenute ulteriori proposte.
- Nelle more della stipula del presente atto, successivo al protocollo sopracitato del 16/12/2019, e precisamente a decorrere dal 01/02/2021, la "Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Area metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale" è divenuta, per competenza territoriale e in attuazione della riforma di cui a DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 e DM 21 del 28/01/2020, "Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale".

Tutto ciò premesso

Le *Parti*, previa ratifica delle premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione attuativa, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO E FINALITA'

1. La presente Concessione è finalizzata al perseguimento degli obiettivi dettagliatamente indicati del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 16 dicembre 2019 tra la Regione Lazio e il Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, ed in particolare per addivenire alla concessione amministrativa per cinquanta anni ed a titolo gratuito alla suddetta Soprintendenza, ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, dell'immobile denominato "Antiquarium", sito nell'area antistante il Castello, al fine di allestire un deposito dei beni archeologici, con annessa sala di catalogazione e studio, nonché un centro visita dedicato all'area archeologica di Pyrgi;
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione attuativa:
 - a) la Regione Lazio (Concedente), conferisce alla Soprintendenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 522 e 526, commi 2 e 3, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1, e dell' art. 8, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, la concessione dell'immobile denominato "Antiquarium" sito nel piazzale antistante il Castello di Santa Severa, nel Comune di Santa Marinella (Rm) censito in catasto al N.C.E.U. del Comune di medesimo al foglio 23 p.lle n 43 e 44 e dettagliatamente riportato nell'allegata planimetria (allegato 1) della presente Concessione ed iscritto nel patrimonio *indisponibile* della Regione;
 - b) la Soprintendenza (Concessionario) si impegna a ristrutturare l'immobile in concessione attraverso un insieme sistematico di opere interne ed esterne che porteranno, nel rispetto della volumetria, della superficie e della sagoma esistenti, ad una rimodulazione interna degli attuali ambienti attraverso una procedura di annessione e frazionamento che porterà a due nuove unità immobiliari, una destinata esclusivamente a deposito e un'altra avente destinazione d'uso di museo/centro visita. Tali interventi saranno oggetto di una Conferenza di Servizi nell'ambito del

Comune di Santa Marinella onde acquisire tutti i pareri/autorizzazioni/atti di assenso, comunque denominati, necessari a tale scopo. A completamento degli interventi le due nuove unità immobiliari saranno poi regolarmente accatastate e tutta la documentazione sarà condivisa con la Regione Lazio.

La Soprintendenza dichiara altresì di conoscere l'attuale stato d'uso e manutenzione del bene sopra identificato e di assumerlo in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui oggi si trova, senza eccepire riserva o eccezione alcuna, ivi comprese quelle che possano derivare dalla mancata conoscenza di elementi non valutati, vizi occulti o cause di forza maggiore, anche se denunciati, per tempo, al concedente.

3. Le attività e le funzioni demandate all'Amministrazione concessionaria dovranno incidere positivamente sul contesto economico-sociale del territorio e sulla collettività. A tal fine, tutte le Amministrazioni coinvolte nel rapporto di concessione assicurano il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni di cittadini, oltre che delle parti sociali e imprenditoriali liberamente operanti sul territorio.
4. Per perseguire il coordinamento, l'armonizzazione, la coerenza delle rispettive attività e la riduzione dei tempi delle procedure di attuazione è istituita, presso l'Amministrazione concedente, una sede stabile di concertazione, cui è attribuito il compito di predisporre il cronoprogramma delle attività di valorizzazione e di monitorarne lo stato d'avanzamento.

ARTICOLO 2

DIRITTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

1. Le Parti stabiliscono che, con la sottoscrizione della presente Convenzione attuativa, si determina il trasferimento effettivo, senza clausole di limitazione, in capo al Concessionario di diritti soggettivi assimilabili a diritti reali di godimento sui beni in concessione.
2. L'utilizzo dei beni immobili dati in concessione dovrà essere conforme alle finalità di pubblico interesse attribuite dalla medesima Concessione; nessun'altra attività ed utilizzo potrà essere ritenuta ammissibile.
3. Per il perseguimento delle finalità attribuite in forza della presente Concessione ed in conformità ed in conformità della legislazione vigente in materia, l'Amministrazione concessionaria è autorizzata a:
 - a) attivare accordi di programma, convenzioni e intese istituzionali con soggetti pubblici, Enti, Fondazioni e Università, anche congiuntamente all'Amministrazione concedente;
 - b) sottoscrivere accordi di sub-concessione e contratti di partenariato con operatori economici, privati, anche non aventi finalità lucrative, secondo le procedure previste dalla Legge, con particolare riferimento a quelle previste:
 - i. dall'art. 3-bis "Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione" della Legge 23 novembre 2001, n. 410 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;

- ii. dall'art. 11, comma 3, della Legge 29 luglio 2014, n. 106 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
- c) promuovere i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo come risultante di una attività della Soprintendenza con il benessere della Regione Lazio mediante richiamo al protocollo di intesa e alla presente concessione;
- d) riprodurre immagini.

ARTICOLO 3

DURATA, RINNOVO, INTEGRAZIONI, MODIFICA, AGGIORNAMENTI E REVOCA

1. Le Parti concordano che la concessione avrà una durata di anni cinquanta, a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione attuativa.
2. Il rinnovo della concessione potrà essere accordato al Concessionario previa richiesta da inoltrarsi al Concedente almeno sei mesi prima del termine di naturale scadenza.
3. Il Concessionario potrà in ogni caso recedere dai diritti e dagli obblighi assunti con la presente convezione attuativa, con preavviso di almeno dodici mesi. Il recesso dalla convezione da parte del Concessionario determina la decadenza della stessa senza la necessità per la Concedente di assunzione di ulteriori provvedimenti amministrativi.
4. Il Concedente, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 524 del citato r.r. 1/2012, ovvero nel caso inadempimento del Concessionario o grave pregiudizio delle ragioni di interesse pubblico attribuite alla Concessione dalla d.g.r. 858/2017, può disporre la revoca della Concessione. La revoca da parte del Concedente determina la contestuale risoluzione della Convenzione attuativa senza necessità di un espresso provvedimento di revoca.
5. Le Parti, potranno riformulare, aggiornare o integrare, le clausole della presente convezione attuativa e gli obblighi da questa derivanti, in tutti quei casi in cui detto aggiornamento o rinnovo risulti necessario per rispondere alle mutate esigenze organizzative, di gestione e/o di mercato ovvero nel caso che i predetti aggiornamenti e integrazioni risultino funzionali al mantenimento ed allo sviluppo dei rilevanti interessi pubblici sottesi all'esercizio della Concessione.

ARTICOLO 4

DISCIPLINA ECONOMICA

1. La presente Concessione amministrativa viene stipulata a titolo gratuito ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2018, n. 13.
2. l'Amministrazione concessionaria per lo svolgimento delle attività e delle funzioni ad essa attribuite, secondo i propri ordinamenti e con piena autonomia tecnica e amministrativa, avrà la facoltà di richiedere, e gestire contributi pubblici o privati che si rendessero disponibili per la realizzazione delle opere e delle attività previste dal programma; ivi compresi i contributi che l'Amministrazione concedente intenderà destinare a tali interventi e attività, da concedersi ed

erogarsi previa stipula di un apposito convenzione delle strutture amministrative competenti al finanziamento.

3. L'eventuale utilizzo dell'immobile dato in concessione per finalità diverse da quelle stabilite del succitato art. 8, comma 4, l.r. 13/2018, comporterà l'obbligo da parte del concessionario di corrispondere un canone di concessione che sarà definito tramite apposita perizia dal Concedente, fermo restando il diritto per quest'ultimo di procedere all'immediata revoca della Concessione.

ARTICOLO 5

ONERI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario o per suo conto gli aventi causa, incaricati, gestori o conduttori da questo individuati, in qualità di titolare delle attività che si svolgono all'interno dei beni oggetto della concessione:
 - a. assume l'obbligo e la responsabilità di organizzare, approntare e coordinare i servizi ed i presidi di sicurezza all'interno del complesso dei beni in concessione, con particolare riferimento al rischio di incendio, di contaminazione chimico fisica e idrogeologico;
 - b. provvede alla realizzazione o al sezionamento delle reti di sotto servizi ed alla predisposizione degli impianti e dei dispositivi tecnici che si rendessero necessari all'uso ed alla fruizione del fabbricato e, in genere, dei beni patrimoniali assunti in concessione, ivi compresi quelli di smaltimento e trattamento delle acque reflue;
 - c. intesta a proprio nome le utenze poste a servizio dell'immobile in concessione e sostiene le relative spese nonché ogni altro onere e spesa accessoria alla conduzione dei beni assunti in concessione, ivi compresi i tributi di qualsiasi natura afferenti i medesimi e/o all'attività ivi esercitate;
 - d. assume la responsabilità per i danni che dovessero arrecare a propri dipendenti, o a terzi in genere, in conseguenza dell'esecuzione di lavori oppure nello svolgimento di attività di qualsiasi natura all'interno dei beni assunti in concessione;
 - e. esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano provenirgli da fatto doloso o colposo od omissione da parte dei propri dipendenti o di terzi in genere, o a causa di eventi calamitosi naturali o dovuti all'azione dell'uomo avvenuti in pendenza del contratto di concessione in comodato;

L'esonero dalle responsabilità si intende esteso a fatti o circostanze imputabili alle caratteristiche intrinseche e costruttive dei beni mobili e immobili in concessione o derivanti da eventi impreveduti e imprevedibili ovvero da cause di forza maggiore avvenuti in pendenza del contratto di concessione in comodato;

- f. si impegna a costituire apposita polizza di assicurazione, presso una primaria compagnia, per la copertura dei danni e degli infortuni accorsi ai propri dipendenti e a terzi in genere, anche se tali danni e infortuni siano dovuti alle caratteristiche intrinseche o vizi occulti dei beni concessi anche se denunciati per tempo al Concedente durante la vigenza del contratto di concessione in

comodato, nonché per i casi di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di lavori eseguiti sull'immobile o nell'esercizio delle attività e delle funzioni ivi effettuate. Detta polizza dovrà inoltre mantenere indenne il Concedente contro ogni danno possa verificarsi all'immobile e che ne determini una diminuzione del valore e della funzionalità. Resta l'intera responsabilità del Concessionario per i danni non coperti dalle polizze assicurative o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;

- g. Per i danni occorsi durante la vigenza del contratto si obbliga ad intervenire in giudizio in nome proprio e per conto del Concedente esonerando da qualunque competenza e onere riguardo l'eventuale lite. Tale esonero si estende anche ai furti, manomissioni e atti vandalici che fossero commessi in vigenza della concessione;
2. Il Concedente non risponde nei confronti del Concessionario o i suoi aventi causa, gestori, sub-concessionari o utilizzatori in genere circa i danni economici, patrimoniali e non patrimoniali che dovessero patire direttamente o cagionare a terzi a causa:
- a. del ritardato o mancato rilascio di autorizzazioni, nulla osta o di provvedimenti amministrativi;
- b. della mancata assegnazione o riscossione di contributi o corrispettivi di qualsiasi natura.
3. Si rimanda al protocollo di intesa del 16 dicembre 2019 per gli ulteriori impegni assunti dalle parti, che si intendono qui per intero richiamati e accettati dalle parti.

ARTICOLO 6

INTERVENTI E OPERE

1. Per il perseguimento delle finalità attribuite alla concessione, l'Amministrazione Concessionaria opera in piena autonomia tecnica e amministrativa assumendo, in proprio o per tramite di suoi aventi causa, incaricati, gestori, conduttori, sub-concessionari o appaltatori, la responsabilità, le funzioni e gli oneri di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché di adeguamento funzionale, allestimento e messa in sicurezza dei fabbricati, assicurando, per mezzo di opportune azioni tecniche e amministrative, anche articolate nel tempo, le condizioni ordinarie agibilità igienico sanitaria, sicurezza statica e antisismica dei fabbricati detenuti in concessione, anche con riferimento alle norme di sicurezza e di tutela dei luoghi di lavoro.
2. Con la presente Convenzione attuativa il Concedente conferisce al Concessionario il diritto a richiedere ed intestare a proprio nome o ai suoi aventi causa, incaricati, gestori o sub-concessionari, tutte le autorizzazioni edilizie e urbanistiche, ed ogni altro provvedimento o nulla osta necessario all'esecuzione di interventi oppure all'esercizio delle attività eserciate all'interno dei bei concessi.
3. Tutte le opere realizzate dall'Amministrazione concessionaria si intendono fin dal loro collaudo, acquisite al patrimonio dell'Amministrazione concedente per valore di quanto effettivamente realizzato, senza che l'Amministrazione concessionaria possa pretendere compensi o rimborsi a qualsiasi titolo, salvo il riconoscimento al concessionario degli investimenti direttamente seguiti e

non ancora ammortizzati secondo il piano di ammortamento preventivamente condiviso fra le parti.

4. L'Amministrazione concessionaria dovrà impegnarsi, a denunciare all'Amministrazione concedente qualunque mutamento che comporti una diminuzione del valore dell'immobile condotto e qualunque provvedimento che ne denunci una difformità edilizia o di qualunque altra natura, nonché ogni atto promosso da terzi che ne turbi il possesso, ne contesti la proprietà o ne diminuisca il valore.
5. Si riconosce alla Soprintendenza il diritto a promuovere i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dai lavori svolti e alla riproduzione di immagini.

ARTICOLO 8

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e Reg. Ue 2016/679.

Titolari del trattamento dei dati sono congiuntamente la Soprintendenza e la Regione Lazio.

ARTICOLO 9

CONTROVERSIE

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure per il conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie, che possano sorgere nell'adempimento di obblighi che non siano specificati nel presente Accordo in quanto resi necessari per un ottimale corso del rapporto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Per qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, esecuzione o scioglimento dal presente accordo è competente in via esclusiva il foro di Civitavecchia.

ARTICOLO 10

NORME FINALI E RINVII

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli e dal protocollo di intesa del 16 dicembre 2019, riguardo ai rapporti tra le parti si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

ARTICOLO 11

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione viene redatta e sottoscritta sotto forma di scrittura privata ai sensi dell'art.2 dell'allegato denominato "Tariffa, Parte II" del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986, n. 131, e ss.mm.ii.
2. Le spese di registrazione del presente Convenzione attuativa e dei suoi rinnovi, modifiche,



integrazioni e/o aggiornamenti sono ad esclusivo onere e responsabilità del Concessionario che provvederà alla registrazione della presente Convenzione attuativa dandone notizia al Concedente.

3. Le eventuali spese di bollo, nonché ogni altra spesa connessa alla presente Convenzione attuativa sono a totale carico del Concessionario.

La presente Convenzione attuativa, composta da 9 pagine compresa l'ultima e dall'Allegato 1, previa lettura, conferma e approvazione delle parti convenute, viene redatto in un'unica copia per essere sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per la Regione Lazio (Concedente)

il Direttore Regionale
(Dott. Marco Marafini)

Per la Soprintendenza

La Soprintendente
(Arch. Margherita Eichberg)